

INTRED S.P.A.

**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA
DEGLI AMMINISTRATORI**

Documento approvato dal Consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2024

1. PREMESSA

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (“**Intred**” o la “**Società**”) in data [18 marzo 2024], contiene i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il “**TUF**”).

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione circa l’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- a. se si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
- b. se è un azionista significativo della Società, dove per “azionista significativo” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- c. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente della Società ovvero un amministratore o un dipendente: (i) di una società controllata dalla Società o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero (ii) di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “azionista significativo” riportata nella precedente lett. a);
- d. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società o le società da essa controllate o una società sottoposta a comune controllo, o con i relativi Amministratori o il top *management*; (ii) con un azionista significativo ovvero, se l’azionista significativo è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top *management*. Ai fini di quanto precede, per top *management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del consiglio di amministrazione della società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo;
- e. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o di un azionista significativo, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
- f. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- g. se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

...

- h. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- i. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto precede, per "stretti familiari" si intendono il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado e i conviventi.

Ai fini della presente lettera c), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), Euro 50.000;
- il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e comunque non superiore ad Euro 100.000.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Ai fini della presente lettera d), per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente, Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera d).

...

Ai fini della presente lettera d) per “significativa remunerazione aggiuntiva” si intende una remunerazione pari al 150% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito.

...